

///

Ai sensi dell'art.82 d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 esente da imposta di registro (comma 3) e da imposta di bollo (comma 5)

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
della
SCUOLA DI MUSICA SAN FRANCESCO APS
(ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

Il giorno 14 giugno 2019 alle ore 20.45 presso la sede dell'Associazione in una sala a piano primo si è riunita l'Assemblea degli Associati della

SCUOLA DI MUSICA SAN FRANCESCO APS

con sede in Merate, Via Cerri 51, codice fiscale 94006650132, iscritta al Registro Provinciale dell'Associazionismo – Sezione F – n. LC59 sezione B(culturale) : a norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea il presidente del Consiglio Direttivo Maria Alessandra Panbianco la quale dà atto di quanto segue:

la presente assemblea è stata debitamente convocata in data 31 maggio 2019 mediante affissione nei locali della sede e comunicazione via e-mail a tutti gli associati ed è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 12 giugno 2019, per deliberare (con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art.101 2° comma del Codice Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117) sul seguente

ORDINE del GIORNO

Modifiche allo statuto per adeguarlo alle nuove disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore o derogabili con specifica clausola statutaria.

Il Presidente dà atto che

- del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Luca Amendola Vicepresidente, Clotilde Zucchetti Tesoriere, Alberto Longhi, Patrizia Riva, Laura Zatti, Augusto Rimini,

- degli associati sono presenti 9 (nove) in proprio, 22 (ventidue) per deleghe da conservare agli atti sociali e così in totale 31 (trentun) associati : la presente Assemblea si dichiara pertanto validamente riunita in seconda convocazione e nomina Alberto Longhi a fungere da segretario. Passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che la nostra associazione è stata fondata nel 1991, successivamente con assemblea in data 12 ottobre 2012 è stato adottato lo statuto che è stato sin qui in vigore e fa presente che ora per mantenere la nostra qualifica di associazione di promozione sociale si rende necessario adeguare il suddetto statuto alle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore normato con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successivo d.lgs. 3 agosto 2018 n.105 ed altresì alle norme previste dal Codice ETS e che possono però essere derogate solo con specifica clausola statutaria ; distribuisce quindi ai presenti la bozza di statuto già resa disponibile per i soci dalla data di convocazione della presente assemblea e nella quale le modifiche di adeguamento apportate sono evidenziate in colore azzurro.

Precisa quindi (dando lettura degli articoli modificati) che la denominazione sociale resta sostanzialmente invariata (diventa però obbligatoria sempre la menzione di APS (acronimo di Associazione di Promozione Sociale) e anche la sede resta invariata (art.1), l'oggetto sociale resta invariato però si è dovuto inserirlo nella tipologia di cui all'art. 5 lettera d e lettera i del Codice Terzo Settore che stabilisce in 26 tassative tipologie le attività di interesse generale degli enti, meglio precisare le finalità dell'associazione senza scopo di lucro, prevedere che l'associazione può esercitare, anche in forma organizzata e continuativa, l'attività di raccolta fondi(artt.2 e 3), enunciare la destinazione del patrimonio (art.4)

Il Presidente precisa inoltre (dando lettura degli articoli modificati) che, per quanto riguarda i soci,

Alberto Longhi

Clotilde Zucchetti

si è chiarito che essi hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo (art.8); per quanto riguarda il Consiglio Direttivo si è specificato che la rappresentanza attribuita agli amministratori è generale e che le limitazioni non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale (art.17); si è previsto che nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 comma 1 Codice ETS l'Assemblea approvi il bilancio sociale (art.15);

si sono meglio precisate le entrate dell'associazione (art.24) e si è chiaramente enunciato il divieto di distribuzione di utili, anche in modo indiretto (art.26bis), l'obbligatorietà di tenere le scritture contabili (art.26ter) e di nominare un Organo di controllo anche monocratico al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 codice terzo settore e/o un Revisore legale dei conti al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.31 codice terzo settore (art.26quater);

da ultimo in caso di scioglimento dell'associazione, si è statuito che il patrimonio dell'associazione venga devoluto ad altri enti del terzo settore individuato dall'assemblea che nomina il liquidatore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art.27).

Dopo alcune delucidazioni in risposta a precise domande poste da qualche associato e dopo un attento scambio di idee e opinioni fra gli associati stessi, la Assemblea alla unanimità approva il nuovo testo di statuto nella sua redazione sopra esposta.

Il nuovo testo di statuto viene **allegato A** al presente verbale.

Il Presidente da ultimo precisa che l'esame di fattibilità del progetto per una nuova sede, stante l'avvicinarsi di una nuova amministrazione e di nuovi progetti di viabilità per la zona che potrebbe essere interessata, verrà portato all'attenzione degli associati in una prossima assemblea.

L'assemblea alla unanimità si dichiara d'accordo.

Nessuno più chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 22 e minuti 25 .

Il Segretario
Alberto Longhi

Il Presidente
Maria Alessandra Panbianco



AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. LECCO - U.T. MERATE
REGISTRATO IN DATA **1 Lug. 2014**
SERIE **3** N. **763**
CON PAGAMENTO EURO **euro**
Per delega del Direttore Provinciale

Per delega del Direttore Provinciale

Anna Petrazzuolo

FUNZIONARIO
Ermelinda PAPALEO



Allegato "A"

|||||

STATUTO

SCUOLA DI MUSICA SAN FRANCESCO APS
(ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

Denominazione - Sede

Art. 1

È costituita con sede legale in Merate Via Cerri 51 l'Associazione di Promozione Sociale denominata

Scuola di Musica San Francesco APS

Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 d'ora innanzi denominato per brevità Codice ETS.

Finalità e attività

Art. 2 Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita o produzione di servizi a favore degli associati o di terzi.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza di diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3 Attività di interesse generale

L'Associazione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art.5 lettera d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 d'ora innanzi denominato Codice ETS,

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di cui all'art.5 lettera i) del suddetto codice,

e così potrà:

- gestire per i soci dell'Associazione una scuola di musica per l'insegnamento della musica e dell'uso degli strumenti musicali,

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non, ampliandone la conoscenza letteraria ed artistica in genere,

- favorire, organizzare, sostenere e promuovere direttamente e indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri enti e istituti, pubblici e privati, iniziative ed attività concertistiche e musicali in genere.

L'Associazione può esercitare, anche in forma organizzata e continuativa, a norma dell'art.7 del Codice ETS anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento

Scuola di Musica San Francesco

Alberto Franc.

1000/1000

delle finalità dell'Associazione. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Art. 4

Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto osservate le disposizioni di cui all'art. 8 del Codice ETS.

Soci

Art. 5

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, interessati alle finalità istituzionali, condividono gli scopi dell'Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione. In caso di soci minorenni, gli stessi saranno rappresentati nei rapporti con l'Associazione da genitore esercente la legale rappresentanza.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati: non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Art. 7

Il rigetto della domanda di iscrizione deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

Art. 9

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso,
- b) per recesso volontario senza oneri a carico del socio,
- c) per esclusione.



Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio nei casi b) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione c) la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha trenta giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Vicepresidente
- e. il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 11

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica del Consiglio Direttivo.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso affisso in bacheca presso la sede dell'Associazione e a mezzo di qualsiasi mezzo con certificazione di ricezione (lettera raccomandata o posta elettronica con avviso di ricezione) a tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 12

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Vige il principio del voto singolo ex art. 2532 comma 2 Codice Civile.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 14

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Alberto Fant. *Alberto Fant.*

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute e approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e alla elezione delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative annuali e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 9;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- approva il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art 14. comma 1 Codice ETS.

Art. 16

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea, dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Essi svolgono la loro attività gratuitamente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o tramite posta elettronica con avviso di ricezione almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia



riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca,
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca,
- nomina il Tesoriere,
- attua tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione,
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea,
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività,
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso,
- conferisce procure generali e speciali,
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni,
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali,
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci,
- ratifica, approva o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente,
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 9.

Art. 20

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 21

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di impedimento o assenza, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 22

Il Tesoriere gestisce l'amministrazione e la finanza dell'Associazione, controlla l'attuabilità dei progetti di spesa inerenti l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo sulla base delle indicazioni e delle delibere assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidatigli, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 23

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Amministratore
Maurizio Scuderi

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 24

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative,
- contributi di simpatizzanti,
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- donazioni e lasciti testamentari,
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art.79 comma 2 Codice ETS,
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi,
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 25

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili e immobili,
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati,
- c) donazioni, lasciti o successioni,
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 26

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Divieto di distribuzione degli utili

Art. 26bis

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice ETS.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scritture contabili

Art. 26ter

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del Codice ETS.

Organo di controllo

Art. 26 quater

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 Codice ETS o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.



Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice ETS, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 27

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale di cui all'art. 45 comma 1 Codice ETS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, il tutto a norma dell'art. 9 Codice ETS.

Norma finale

Art. 28

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto in esso non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.



Il Segretario
Alberto Longhi

Handwritten signature of Alberto Longhi in black ink.

Il Presidente
Maria Alessandra Panbianco

Handwritten signature of Maria Alessandra Panbianco in black ink.

